
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rapporto di identità o connessione tra più procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio o sezioni diverse dello stesso: sospensione o rimessione degli atti al capo dell'ufficio?

Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, va condiviso il principio secondo cui il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione.

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta che, avendo il xxxxxx. chiesto il riconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo dal 1 febbraio 2011 al 30 novembre 2012, tale rapporto era comunque cessato nel momento in cui è stato emesso il provvedimento di sospensione, sicché non potrebbe configurarsi alcun rapporto di pregiudizialità.

2. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.

Come il P.M. ha correttamente osservato con la propria relazione, condivisa dal Collegio, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (ordinanze 22 maggio 2008, n. 13194, 23 luglio 2010, n. 17468, 26 luglio 2012, n. 13330 e 29 gennaio 2014, n. 1877).

Gli intimati, d'altra parte, non costituendosi in questa sede, nulla hanno addotto circa la presenza di una situazione ostativa alla riunione, ai sensi della citata giurisprudenza.

3. Da tanto consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, disponendosi la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Brindisi.

A tale pronuncia segue la condanna degli intimati al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata, dispone che il processo prosegua davanti al Tribunale di Brindisi e condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 13 novembre 2014.